



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 166 DEL 31-08-2017

Ufficio: COMANDO POLIZIA LOCALE

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "BAJOCCO FESTIVAL 2017" 8, 9 e 10 SETTEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di agosto,

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2017 avrà luogo nel centro storico di Albano Laziale l'evento denominato "Bajocco Festival 2017" caratterizzato da uno straordinario afflusso di pubblico eterogeneo configurandosi come evento di grande portata con la presenza di artisti di strada di fama internazionale;

Visto che il Ministero dell'Interno con circolare n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

Visto, altresì, che nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Rilevato che per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza l'utilizzo di contenitori in vetro o lattine può rivelarsi fonte di pericolo all'interno dell'area destinata alla manifestazione;

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a:

- a) Vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) durante gli orari previsti per l'intera manifestazione, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di

commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area come di seguito perimetrata: P.zza Mazzini, C.so Matteotti, Via Costa, Via Savelli, P.zza Gramsci, Borgo Garibaldi, Via Cavour, Via S. Martino, Viale Risorgimento, Via della Rotonda, Via Vignetta, Via Saffi, P.zza Carducci, Via A. De Gasperi, P.zza Vescovile, P.zza Pia, P.zza Duomo, Via Marconi, Via Graziosa, Via S. Pancrazio, P.zza Fagiolo, P.zza Costituente, Via Settimio Severo e comunque circoscritta all'interno del perimetro della allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- b) vietare, nella stessa area, la detenzione, da parte di chiunque, di qualsiasi genere di contenitore in vetro o in lattine;

Ritenuto, inoltre, che per le ragioni esposte in premessa sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose per la fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

Ritenuto, altresì, che sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione;

Visto il TULPS;

Visti gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 8, 12 e 12 bis del D.L. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017;

Vista la legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

Vista la circolare n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

Viste le Circolari della Prefettura di Roma del 17/07/2017, del 02/08/2017 e del 19/08/2017;

Viste le risultanze delle conferenze dei servizi preliminari ex art. 14, c. 3, della L. 241/90 tenutesi in data 10 e 24 agosto 2017,

ORDINA

Dalle ore 18,30 del 08/09/2017 alle ore 02.30 del 09/09/2017, dalle ore 18.30 del 09/09/2017 alle ore 02.30 del 10/09/2017 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 10/09/2017

il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria):

1. agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area come di seguito perimetrata: P.zza Mazzini, C.so Matteotti, Via Costa, Via Savelli, P.zza Maggiori, Via Cellomaio, Via Volontari del Sangue, P.zza S. Pietro, P.zza Gramsci, Borgo Garibaldi, Via Cavour, , Via S. Martino, Via S. Francesco (fino a Largo Marandola), Viale Risorgimento, Via della Rotonda, Via Vignetta, Via Saffi, P.zza Carducci, Via A. De Gasperi, P.zza Vescovile, P.zza Pia, P.zza Duomo, Via Marconi, Via Graziosa, Via S. Pancrazio, P.zza Fagiolo, P.zza Costituente, Via Settimio Severo e comunque circoscritta all'interno del perimetro della allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Le bottiglie in plastica devono essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;
3. Agli esercenti e titolari degli esercizi di cui al punto 1. di informare l'utenza di tale

divieto attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi o punti vendita;

4. A chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1., il divieto di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere.

Le violazioni di cui ai suddetti punti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 oltre alle spese di notifica e di procedimento, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81.

Le violazioni di cui ai suddetti punti comportano, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti o contenitori di vetro, lattine e tappi in plastica.

DISPONE ALTRESI' CHE

1. l'inosservanza di quanto disposto con il presente provvedimento comporterà anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente ed, in particolare, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 e 12 bis del D.L. n. 14/2017 convertito con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 (sospensione dell'attività per un massimo di gg. 15 disposta ai sensi art. 100 TULPS);
2. le Forze dell'Ordine e della Polizia Locale sono incaricate della osservanza sulla esecuzione del presente provvedimento;
3. La presente ordinanza sia comunicata:
 - al Prefetto di Roma;
 - al Commissariato PS Albano Laziale;
 - alla Stazione CC Albano Laziale
 - al Comando del Corpo Associato di Polizia Locale Albano Laziale e Castel Gandolfo;
 - al SUAP

AVVISA

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale nonché in altre altre forme di divulgazione

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- b) ricorso al T.A.R. Regione Lazio entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione

*Dalla Residenza Municipale, li
BE/tmc*

IL SINDACO
Dott. Nicola Marini

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241:

Autorità emanante: Sindaco-Ufficiale di Governo e Capo dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale

Struttura proponente: Settore VI Corpo Associato Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: sede centrale Corpo Associato Polizia Locale P.zza Don A. Malaguti 1 Albano Laziale – tel 06/9326821

Responsabile del procedimento: Vice Comandante Vicario Magg. Elio Bianchi

IL SINDACO
Dott. Marini Nicola

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Letto e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO
F.to Dott. Nicola Marini

